

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale
"SARABANDA CEDERNA – APS"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita l'Associazione denominata "Sarabanda Cederna - Associazione di Promozione Sociale (o APS)", con sede in Monza (MB), via Carlo Rota 70. La sede potrà essere spostata all'interno del Comune di Monza per delibera del Consiglio Direttivo senza necessità di modificare il presente statuto. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

La sua durata è illimitata.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati e/o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Ha carattere amatoriale ed è apolitica e apartitica.

Finalità dell'Associazione:

- a) L'Associazione intende proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete.
- b) L'Associazione intende promuovere lo studio, la pratica, la conoscenza e la diffusione della musica, con particolare riguardo al mondo giovanile favorendo la formazione di gruppi musicali - tra cui una Junior Band (strumenti a fiato e percussioni).
- c) L'Associazione intende favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale.
- d) L'Associazione intende realizzare e sostenere esperienze di servizio sociale, di formazione e di animazione culturale.

Art. 3 – Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale elencate al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017, quali:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare l'associazione si propone di:

- a) La pratica, lo studio e l'approfondimento della musica che sono riservati agli associati, mentre la diffusione della stessa è rivolta alla generalità, pertanto non limitata agli associati.
- b) Per il miglior perseguimento dei fini divulgativi della musica l'Associazione potrà promuovere o partecipare ad eventi rivolti alla generalità dei cittadini quali concerti pubblici, rassegne, concorsi, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di approfondimento...
- c) L'Associazione si propone di attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura non solo musicale.
- d) L'Associazione potrà avviare una ricerca storica sulle attività musicali locali e curare la salvaguardia del patrimonio storico esistente (documenti, spartiti musicali, strumenti musicali).
- e) E' facoltà dell'Associazione ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo per il compimento degli obbiettivi statuari.
- f) Nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti l'Associazione potrà realizzare servizi e attività avvalendosi di proprie strutture o di strutture di enti terzi pubblici e privati, potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e creditizie che riterrà utili per il conseguimento degli scopi sociali e di qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art. 4 - Ammissione dei soci

4.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale lo stesso dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.6 Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2 Il socio minorenni non ha diritto di voto ma può essere rappresentato in Assemblea da un genitore, che per poter usufruire dei diritti attivi e passivi dell'Associazione, deve essere anch'esso socio.

5.3 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5.4 Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito per la sua carica istituzionale, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.5 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.6 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio.

6.1 Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2 Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3 L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4 Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri o, in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5 I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Gli organi sociali

7.1 Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci,
- 2) il Consiglio Direttivo,
- 3) il Presidente.

7.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - L'assemblea

8.1 L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice / fax / e-mail / telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
- b) avviso affisso nei locali della sede o nelle sedi periferiche o sala prove, identificati da delibera del Consiglio Direttivo, almeno 20 giorni prima.

8.2 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3 Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.6 L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.7 Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/ o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.9 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di due deleghe.

8.11 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

8.12 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.13 Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza deliberata dalla maggioranza dei presenti
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

9.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

9.3 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri. Resta in carica 2 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

9.4 La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

9.5 Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

9.6 Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione,
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo,
- d) gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
- e) ammette i nuovi soci,
- f) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

9.7 Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.8 Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea Generale),

- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Art. 10 - Il Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Resta in carica 2 anni e può essere rieletto.

Art. 11 - Il Vice Presidente

11.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 12 - Il Segretario

12.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 13- Sono istituite le seguenti cariche onorifiche:

- Presidente Onorario,
- Consigliere Onorario.

Tali cariche sono conferite dal Consiglio Direttivo a persone particolarmente rappresentative dell'Associazione e/o che abbiano contribuito in modo significativo al suo sostegno e sviluppo. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto.

Art. 14 - I mezzi finanziari

14.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea,
- b) eredità, donazioni e legati,
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari,
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali,
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati,

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi,

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi,

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

14.2 L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 15 - Rendiconto economico finanziario

15.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.3 L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.4 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

15.5 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16- Scioglimento

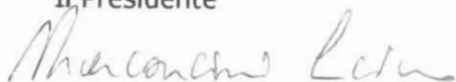
16.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati convocati in Assemblea straordinaria .

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 17- Disposizioni finali

17.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente



Il Segretario

